

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- ★ Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini 1
- ★ Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini 5
- ★ Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini 10
- 93/361/CEE:
 - ★ Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1993, concernente l'adesione della Comunità al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri 14
 - Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri .. 16

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/23/CEE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1993

riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ⁽³⁾, è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle sue disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di suini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne suina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne suina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate, necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

INDAGINI SUL PATRIMONIO SUINO

A. A livello nazionale

Frequenza — Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei primi giorni dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio suino presente sul rispettivo territorio.

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad effettuare le indagini di aprile e di agosto in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino.

Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto.

Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche ai sensi del paragrafo 1.

3. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per suini si intendono gli animali domestici della specie *Sus*.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i suini presenti nelle aziende agricole, come definite dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17. Le indagini devono tener conto di un numero di aziende tale che un totale di almeno il 95 % del patrimonio suino recensito nel quadro dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole, sia coperto da tutte le aziende suddette.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui al paragrafo 2 mediante una stima della consistenza del patrimonio suino che non figura in tali indagini.

Ripartizione in categorie

Articolo 3

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da permettere la ripartizione del patrimonio suino almeno in base alle seguenti categorie:

- A. Suinetti con peso vivo inferiore a 20 chilogrammi.
- B. Suini con peso vivo compreso tra 20 e 50 chilogrammi.
- C. Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe di riforma, di peso vivo:
 - a) compreso tra 50 e 80 chilogrammi,
 - b) compreso tra 80 e 110 chilogrammi,
 - c) pari o superiore a 110 chilogrammi.
- D. Suini riproduttori di peso vivo pari o superiore a 50 chilogrammi:
 - a) verri,

b) scrofe montate, di cui:

b 1) scrofe montate per la prima volta,

c) altre scrofe, di cui:

c 1) giovani scrofe non ancora montate.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. Le categorie sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Precisazioni

Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate in forma d'indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamenti non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri il 2 % del numero totale di suini, percentuale corrispondente ad un intervallo di fiducia del 68 %.

3. Gli Stati membri adottano, oltre quelli che riguardano la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3 i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termini di trasmissione

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e le stime complementari:

- per l'indagine di aprile: prima del 15 giugno dello stesso anno;
- per l'indagine di agosto: prima del 15 ottobre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: prima del 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle indagini quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2 e le stime complementari:

- per l'indagine di aprile: anteriormente al 1° agosto dello stesso anno;
- per l'indagine di agosto: anteriormente al 1° dicembre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

B. A livello regionale**Suddivisione territoriale***Articolo 6*

1. I risultati definitivi dell'indagine di dicembre sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.
2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione regionale di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di agosto.
3. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione*Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 6 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

C. Ripartizione secondo la dimensione degli allevamenti**Classi di ampiezza***Articolo 8*

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio suino di dicembre secondo le classi di ampiezza di capi definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.
2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione di cui al paragrafo 1 secondo classi di ampiezza di capi per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati di un mese fisso dell'anno.
3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione*Articolo 9*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 8 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

SEZIONE II**STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI***Articolo 10*

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei suini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori, la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per la seguente categoria:

A. Suini, totale.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e la categoria di cui al paragrafo 2, sono definiti conformemente alla procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione*Articolo 11*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1 entro i due mesi successivi al mese di riferimento.

SEZIONE III**PREVISIONI DI PRODUZIONE***Articolo 12*

1. Gli Stati membri elaborano per trimestre di anno civile, in base ai risultati delle indagini ed ad altre informazioni disponibili, previsioni sull'offerta di suini.

Tale offerta è espressa in produzione indigena lorda che comprende la totalità dei suini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di suini vivi e del saldo del commercio esterno di suini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 sono elaborate per la seguente categoria:

A. Suini, totale.

3. La definizione dell'offerta di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termini di trasmissione*Articolo 13*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le previsioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 per i seguenti trimestri ed entro le date sottoindicate:

- a) prima del 15 febbraio: le previsioni fino al terzo trimestre dell'anno in corso (compreso);
- b) prima del 15 giugno: le previsioni fino al primo trimestre dell'anno successivo (compreso);
- c) prima del 15 ottobre: le previsioni fino al secondo trimestre dell'anno successivo (compreso).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 5, 7, 9, 11 e 13 nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽¹⁾.

Articolo 15

La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri:

- a) i risultati forniti;
- b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;
- c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 16

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che influenzino sensibilmente i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di

quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri essendo attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. La direttiva 76/630/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1994.
2. Ogni riferimento fatto alla direttiva abrogata si intende fatto alla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ANDERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

DIRETTIVA 93/24/CEE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1993

riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la direttiva 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini (3) da effettuare a cura degli Stati membri, e la direttiva 78/53/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino (4) sono state più volte modificate; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle loro disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di bovini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, in particolare del mercato della carne bovina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne bovina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate, necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del Comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

INDAGINI SUL PATRIMONIO BOVINO

A. A livello nazionale

Frequenza — Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei giorni di maggio o di giugno e ad uno dei giorni di dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio bovino presente sul rispettivo territorio.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad effettuare le indagini di maggio o giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino.

Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono essere autorizzati a rinunciare completamente a una delle due indagini di cui al paragrafo 1 o ad organizzarle solo in determinate regioni.

Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche ai sensi del paragrafo 1.

3. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 2, secondo la procedura prevista all'articolo 17, tenendo conto degli obblighi risultanti dall'articolo 6.

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 19.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

(4) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 86/80/CEE (GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 27).

(5) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva per bovini si intendono gli animali domestici della specie *Bos taurus*, *Bubalus bubalus* e Beefalo.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i bovini presenti nelle aziende agricole, come definite secondo la procedura prevista all'articolo 17. Le indagini devono tener conto di un numero di aziende tale che un totale di almeno il 95 % del patrimonio bovino recensito nel quadro dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole sia coperto da tutte le aziende suddette.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui al paragrafo 2 mediante una stima della consistenza del patrimonio bovino che non figura in tali indagini.

Ripartizione per categorie**Articolo 3**

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da permettere la ripartizione del patrimonio bovino almeno secondo le seguenti categorie:

A. Bovini di meno di un anno:

- a) vitelli destinati alla macellazione;
- b) altri:
 - ba) maschi;
 - bb) femmine.

B. Bovini di età compresa tra 1 e 2 anni:

- a) maschi;
- b) femmine:
 - ba) animali destinati alla macellazione;
 - bb) altri.

C. Bovini di 2 anni e oltre:

- a) maschi;
- b) femmine:
 - ba) giovenche:
 - 1) animali destinati alla macellazione;
 - 2) altri;
 - bb) vacche:
 - 1) vacche da latte;
 - 2) altre.

D. Bufali:

- a) bufale da riproduzione;
- b) altri.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. Le categorie sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Precisazioni**Articolo 4**

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate in forma di indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamento non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri l'1 % del numero totale di bovini e l'1,5 % del numero totale di vacche, percentuali corrispondenti ad un intervallo di fiducia del 68 %.

3. Gli Stati membri adottano, oltre quelli che riguardano la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3, i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termini di trasmissione**Articolo 5**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e le stime complementari:

- per l'indagine di maggio/giugno: anteriormente al 30 settembre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: prima del 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle indagini, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2 e le stime complementari:

- per l'indagine di maggio/giugno: anteriormente al 15 ottobre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

B. A livello regionale**Suddivisione territoriale****Articolo 6**

1. I risultati definitivi dell'indagine di dicembre sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione regionale di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno.

3. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 6 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

C. Ripartizione secondo la dimensione degli allevamenti

Classi di ampiezza

Articolo 8

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio bovino di dicembre secondo le classi di ampiezza di capi definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri secondo la procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione di cui al paragrafo 1 secondo classi di ampiezza di capi per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati dell'indagine di maggio/giugno.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 8 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

SEZIONE II

STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI

Articolo 10

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei bovini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per le seguenti categorie:

- A. Vitelli,
- B. Giovenche,
- C. Vacche,
- D. Tori,
- E. Buoi.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Termine di trasmissione

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1 entro i due mesi successivi al mese di riferimento.

SEZIONE III

PREVISIONI DI PRODUZIONE

Articolo 12

1. Gli Stati membri elaborano per semestre di anno civile, in base ai risultati delle indagini e ad altre informazioni disponibili, previsioni sull'offerta di bovini.

Tale offerta è espressa in produzione indigena lorda che comprende la totalità dei bovini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di bovini vivi e del saldo del commercio estero di bovini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 devono essere stabilite secondo la seguente ripartizione:

- A. Vitelli,
- B. Giovenche,
- C. Vacche,
- D. Tori,
- E. Buoi.

Tale ripartizione può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. La definizione dell'offerta di cui al paragrafo 1 e la definizione delle categorie di cui al paragrafo 2 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

TERMINI DI TRASMISSIONE

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le previsioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 per i seguenti semestri ed entro le date sottoindicate:

- a) anteriormente al 15 febbraio: le previsioni fino al primo semestre dell'anno successivo (compreso);
- b) anteriormente al 1° ottobre: le previsioni fino al secondo semestre dell'anno successivo (compreso).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 5, 7, 9, 11 e 13 nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽¹⁾.

Articolo 15

La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri:

- a) i risultati forniti;
- b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;
- c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 16

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che influenzino sensibilmente i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i tre mesi succes-

sivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri essendo attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 18

1. Le direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE sono abrogate con effetto al 1° gennaio 1994.

2. Ogni riferimento fatto alle direttive abrogate si intende fatto alla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1993.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ANDERSEN

DIRETTIVA 93/25/CEE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1993

riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

SEZIONE I

vista la proposta della Commissione (1),

INDAGINI SUL PATRIMONIO OVINO E CAPRINO

visto il parere del Parlamento europeo (2),

A. A livello nazionale

Frequenza — Campo d'indagine

considerando che la direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini che devono essere effettuate dagli Stati membri sul patrimonio ovino e caprino (3), è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle sue disposizioni;

Articolo 1

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio nazionale di caprini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini da effettuare;

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno, riferendosi ad uno dei primi giorni del mese di dicembre, un'indagine statistica sul patrimonio ovino presente sul rispettivo territorio.

considerando che è importante seguire l'evoluzione della struttura delle aziende agricole negli Stati membri;

2. Gli Stati membri effettuano altresì un'indagine statistica sul patrimonio caprino, o separatamente o congiuntamente all'indagine sul patrimonio ovino:

- a) ogni anno, riferendosi ad uno dei primi giorni del mese di dicembre, quando la consistenza del patrimonio caprino sia pari a 500 000 capi ed oltre;
- b) almeno una volta ogni cinque anni quando la consistenza del patrimonio caprino sia inferiore a 500 000 capi.

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne ovina e caprina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne ovina e caprina;

3. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché le indagini statistiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

4. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 3, secondo la procedura prevista all'articolo 20.

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, deve continuare la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (4),

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva per ovini si intendono gli animali domestici della specie *Ovis* e per caprini gli animali domestici della specie *Capra*.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti gli ovini e caprini presenti nelle aziende agricole definite secondo la procedura prevista dall'articolo 20. Le indagini devono tener conto di un numero di aziende tale che un totale di almeno il 95 % del patrimonio ovino e caprino recensito nel quadro dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole sia coperto da tutte le aziende suddette.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui al paragrafo 2 mediante una stima della consistenza del patrimonio ovino e caprino che non figura in tali indagini.

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 15.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

(4) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

Ripartizione in categorie*Articolo 3*

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da permettere la ripartizione del patrimonio ovino e di quello caprino almeno in base alle seguenti categorie:

A. Ovini, totale:**A.1. pecore e agnelle montate:**

A.1.1. pecore da latte e agnelle montate da latte;

A.1.2. altre pecore e agnelle montate;

A.2. altri ovini.**B. Caprini, totale:****B.1. capre aventi già figliato e capre montate:**

B.1.1. capre aventi già figliato;

B.1.2. capre montate per la prima volta;

B.2. altri caprini.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

3. La categorie sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Precisazioni*Articolo 4*

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate sotto forma d'indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamento non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri il 2 % del numero totale degli ovini e del numero totale dei caprini, percentuale corrispondente ad un intervallo di fiducia del 68 %, o un numero assoluto da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 20.

3. Gli Stati membri adottano, oltre quelli che riguardano la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3, i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termine di trasmissione*Articolo 5*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e delle stime complementari, per i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non oltre il 1° marzo successivo al mese di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2, delle indagini e le stime complementari anteriormente al 1° aprile successivo al mese di riferimento.

Deroghe*Articolo 6*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1:

a) le suddivisioni della categoria A.1 sono facoltative per gli Stati membri il cui patrimonio ovino sia inferiore, al momento dell'indagine, a 2 500 000 capi;

b) le suddivisioni della categoria B.1 sono facoltative per gli Stati membri il cui patrimonio caprino sia inferiore, al momento dell'indagine, a 500 000 capi;

c) gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) stimano il numero totale dei capi della categoria B, senza suddivisione, per ognuno degli anni in cui non ha luogo l'indagine;

d) nel caso in cui il patrimonio ovino della categoria A.1.1 rappresenti meno dell'1 % della categoria A.1, gli Stati membri sono autorizzati a stimare o a derivare il numero di capi sulla base di altre fonti.

2. In deroga agli articoli 1 e 5 la Danimarca e i Paesi Bassi sono autorizzati a stimare il patrimonio ovino e caprino ed il Regno Unito quello caprino presente in dicembre basandosi sulla consistenza dei capi rilevata nel corso del censimento annuale dell'agricoltura, che in tali paesi viene effettuato a maggio/giugno dello stesso anno. Essi trasmettono alla Commissione i risultati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 anteriormente al 1° marzo e quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2 anteriormente al 15 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

B. A livello regionale**Suddivisione territoriale***Articolo 7*

1. I risultati definitivi dell'indagine sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

2. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione*Articolo 8*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 7 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

Deroghe*Articolo 9*

In deroga all'articolo 8:

- a) i Paesi Bassi sono autorizzati a comunicare il numero di ovini per «provincie» per il patrimonio ovino oggetto del censimento dell'agricoltura effettuato nel mese di maggio dell'anno di riferimento, prima del 15 settembre di tale anno;
- b) gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) sono dispensati dal comunicare la ripartizione regionale del loro patrimonio caprino.

C. Ripartizione secondo la dimensione degli allevamenti

Classi di ampiezza*Articolo 10*

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio di dicembre secondo le classi di ampiezza di capi definite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 20, a effettuare la ripartizione di cui al paragrafo 1 secondo classi di ampiezza di capi per i risultati definitivi degli anni pari.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione*Articolo 11*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 10 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

Deroghe*Articolo 12*

In deroga all'articolo 11, la Danimarca e i Paesi Bassi sono autorizzati a comunicare i dati sulla struttura dei loro allevamenti di ovini e caprini e il Regno Unito i dati relativi agli allevamenti di caprini che sono stati oggetto del censimento dell'agricoltura effettuato nel mese di maggio/ giugno dell'anno di riferimento, prima del 15 maggio dell'anno successivo.

SEZIONE II**STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI***Articolo 13*

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto degli ovini e dei caprini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori, la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per le seguenti categorie:

A. Ovini, totale:

A.1. di cui: agnelli.

B. Caprini, totale.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione*Articolo 14*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1 entro i due mesi successivi al mese di riferimento.

SEZIONE III**PREVISIONE DI PRODUZIONE***Articolo 15*

1. Gli Stati membri elaborano per semestre di anno civile, in base ai risultati delle indagini e ad altre informazioni disponibili, previsioni sull'offerta di ovini e di caprini.

Tale offerta è espressa in produzione indigena lorda che comprende la totalità degli ovini e dei caprini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di ovini e caprini vivi e del saldo del commercio esterno di ovini e caprini vivi.

2. La definizione dell'offerta di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 20.

Termine di trasmissione*Articolo 16*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le previsioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 anteriormente al 1° marzo successivo all'indagine per i due semestri dell'anno in corso.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 16 nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1980, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (1).

Articolo 18

La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri:

- a) i risultati forniti;
- b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;
- c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 19

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche influenzino sensibilmente i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri essendo attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 21

1. La direttiva 82/177/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1994.

2. Ogni riferimento fatto alla direttiva abrogata si intende fatto alla presente direttiva.

Articolo 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ANDERSEN

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

concernente l'adesione della Comunità al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri

(93/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fonti più importanti (autoveicoli e grandi impianti di combustione);

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130S,

considerando che il principio della correzione alla fonte è stato uno degli scopi del protocollo NO_x alla convenzione, che stabilisce in particolare un obiettivo globale di stabilizzazione delle emissioni totali di ossidi di azoto e prescrive l'applicazione delle norme di emissione e l'adozione di misure contro l'inquinamento, rimandando nello stesso tempo un rafforzamento degli obblighi a negoziati successivi;

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il ricorso alla migliore tecnologia disponibile, che non comporti costi eccessivi, incluso negli obblighi fondamentali del protocollo, figura, dal 1984, nella legislazione comunitaria concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico di origine industriale e che questo stesso principio è diventato dal 1989 la filosofia di base della riduzione delle emissioni dovute ai veicoli a motore;

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il trattato, con l'articolo 130R, paragrafo 5, impone alla Comunità e agli Stati membri di cooperare attivamente alle azioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente; che, in considerazione del carattere transfrontaliero dell'inquinamento atmosferico, è nell'interesse della Comunità di partecipare alle azioni internazionali intese a ridurre questo inquinamento;

considerando che dati i danni causati all'ambiente e dato il carattere transfrontaliero dell'inquinamento atmosferico a grande distanza, dovuto alle emissioni di ossidi di azoto, è indispensabile un'azione comune a livello internazionale e che è necessario che la Comunità aderisca al protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto e i relativi flussi transfrontalieri;

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convenzione di Ginevra, 1979) ⁽⁴⁾ e di uno dei suoi protocolli, relativo al finanziamento di EMEP (Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa) ⁽⁵⁾;

considerando che la stabilizzazione delle emissioni totali di ossidi di azoto è un primo passo importante e che è necessario ridurre in modo significativo il livello delle attuali emissioni non soltanto per quanto riguarda gli ossidi di azoto, ma tutte le sostanze inquinanti azotate nell'insieme della Comunità,

considerando che il trattato, all'articolo 130R, paragrafo 2, stabilisce che l'azione della Comunità è fondata sui principi dell'azione preventiva e sulla correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati nell'ambiente; che questi principi si sono concretati, in materia di inquinamento atmosferico, in vari atti legislativi comunitari concernenti la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto dovute alle

DECIDE:

Articolo 1

(1) GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 61.

(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 226.

(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 11.

(4) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

(5) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 1.

La Comunità economica europea aderisce al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro

le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1993.

Il testo di detto protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dell'atto di adesione in conformità dell'articolo 14 del protocollo.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HILDEN

PROTOCOLLO

alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri

LE PARTI

risolte ad applicare la risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza;

preoccupate del fatto che le emissioni attuali di inquinanti atmosferici danneggiano, nelle regioni esposte dell'Europa e dell'America del Nord, risorse naturali estremamente importanti dal punto di vista ecologico ed economico;

ricordando che l'organo esecutivo della convenzione ha affermato, nella sua seconda sessione, la necessità di ridurre efficacemente, al più tardi entro il 1995, le emissioni totali annuali di ossidi di azoto provenienti da fonti fisse o mobili o i loro flussi transfrontalieri nonché la necessità, per gli Stati che avevano già iniziato a ridurre tali emissioni, di contenere e di modificare le loro norme di emissione degli ossidi di azoto;

considerando gli attuali dati scientifici e tecnici relativi alle emissioni, allo spostamento nell'atmosfera e all'incidenza sull'ambiente degli ossidi di azoto e dei loro prodotti secondari nonché alle tecniche di lotta;

consapevoli del fatto che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi di azoto per l'ambiente variano a seconda dei paesi;

risolte ad adottare misure efficaci di lotta e a ridurre le emissioni nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri, in particolare mediante l'applicazione di appropriate norme nazionali di emissione per le fonti mobili nuove e le grandi fonti fisse nuove nonché mediante l'adattamento successivo delle grandi fonti fisse esistenti;

riconoscendo che le conoscenze scientifiche e tecniche in materia sono in evoluzione e che sarà necessario tener conto di tale evoluzione per l'applicazione del presente protocollo e per la decisione di azioni ulteriori;

rilevando che l'elaborazione di un'impostazione fondata sui carichi critici mira a fissare una base scientifica incentrata sugli effetti di cui si dovrà tenere conto esaminando l'applicazione del presente protocollo e decidendo nuove misure accettate sul piano internazionale, in modo da limitare e ridurre le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri;

riconoscendo che l'esame attento di procedure volte a creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuirà alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi di azoto nelle regioni della Commissione;

notando con soddisfazione l'impegno reciproco assunto da vari paesi per ridurre senza indugi e in proporzioni considerevoli le loro emissioni nazionali annuali di ossidi di azoto;

prendendo atto delle misure già adottate da taluni paesi le quali avevano comportato la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo s'intende per:

1. «convenzione»: la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di grande distanza;
2. «EMEP» programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. «organo esecutivo»: l'organo esecutivo della convenzione costituito in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 10 della convenzione;
4. «zona geografica delle attività dell'EMEP»: la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo 1 del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
5. «parti»: salvo indicazione contraria del contesto, le parti contraenti del presente protocollo;
6. «Commissione»: la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
7. «carico critico»: una stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, in base alle conoscenze attuali, non si hanno effetti

- nocivi apprezzabili su elementi sensibili determinati dell'ambiente;
8. «grande fonte fissa esistente»: qualsiasi fonte fissa esistente il cui apporto termico sia di almeno 100 MW;
 9. «grande fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa nuova il cui apporto termico sia di almeno 50 MW;
 10. «grande categoria di fonti»: qualsiasi categoria di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi di azoto, segnatamente le categorie descritte nell'allegato tecnico, e che contribuiscono per almeno il 10 % al totale delle emissioni nazionali di ossidi di azoto misurato o calcolato nel primo anno civile successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ed in seguito ogni quattro anni;
 11. «fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica rilevante sia iniziata dopo un termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;
 12. «fonte mobile nuova»: un veicolo a motore o altra fonte mobile fabbricati dopo un termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 2

Obblighi fondamentali

1. Le parti adottano, in un primo tempo e non appena possibile, misure efficaci per controllare e/o ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri, affinché questi, il 31 dicembre 1984 al più tardi, non siano superiori alle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto e ai flussi transfrontalieri di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o durante qualsiasi anno anteriore da specificare al momento della firma del protocollo o dell'adesione al medesimo, a condizione che, inoltre, nel caso di una parte che specifichi qualsiasi anno anteriore, i flussi transfrontalieri nazionali di detta parte o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1° gennaio 1987 al 1° gennaio 1996 non oltrepassino, in media annuale, i suoi flussi transfrontalieri o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987.
2. Inoltre, le parti adottano, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le seguenti misure:
 - a) applicazione di norme nazionali di emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove e, per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili prendendo in considerazione l'allegato tecnico;
 - b) applicazione di norme nazionali di emissione alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, prendendo in considerazione l'allegato tecnico e le decisioni in materia prese nel quadro del comitato dei trasporti interni della Commissione;

- c) adozione di misure antinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, tenendo conto dell'allegato tecnico e le caratteristiche dell'impianto, la sua età, il suo tasso di utilizzazione e la necessità di evitare una perturbazione ingiustificata dell'attività.
3. a) Le parti, in un secondo tempo, avviano negoziati, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, sulle misure ulteriori da adottare al fine di ridurre le emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i flussi transfrontalieri di tali emissioni, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, dei carichi critici accettati sul piano internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso in base all'articolo 6.
 - b) A tal fine le parti cooperano per definire:
 - i) i carichi critici;
 - ii) le riduzioni delle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o dei flussi transfrontalieri di tali emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi convenuti fondati sui carichi critici; e
 - iii) misure, e un relativo calendario che comincia a decorrere non oltre il 1° gennaio 1996, volte a realizzare tali riduzioni.

4. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte dal presente articolo.

Articolo 3

Scambio di tecnologie

1. Le parti facilitano, conformemente alle loro leggi, regolamenti e pratiche nazionali, lo scambio di tecnologie al fine di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, incoraggiando in particolare:
 - a) lo scambio commerciale delle tecniche disponibili;
 - b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, incluse le coimprese;
 - c) lo scambio di dati di informazione e di esperienze;
 - d) l'assistenza tecnica.
2. Nell'incoraggiare le attività di cui alle precedenti lettere a) e d), le parti creano condizioni favorevoli facilitando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti dei settori privato e pubblico, capaci di fornire la tecnologia, i servizi di concezione e di ingegneria, il materiale o il finanziamento necessari.
3. Le parti intraprenderanno, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo,

l'esame degli interventi necessari per creare condizioni più favorevoli allo scambio di tecniche atte a permettere la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto.

Articolo 4

Carburante senza piombo

Le parti provvederanno a che, quanto prima possibile, ma entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, il carburante senza piombo sia sufficientemente disponibile, in casi particolari perlomeno lungo i grandi itinerari di transito internazionale in modo da facilitare la circolazione dei veicoli muniti di convertitori catalitici.

Articolo 5

Processo di revisione

1. Le parti modificano periodicamente, aggiornandolo, il presente protocollo in considerazione delle migliori basi scientifiche e delle innovazioni tecniche disponibili.
2. La prima revisione avrà luogo, al più tardi, un anno dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 6

Lavori da intraprendere

Le parti ammettono una particolare priorità alle attività di ricerca e di sorveglianza relative alla messa a punto e all'applicazione di un metodo fondato sui carichi critici volto a determinare scientificamente le riduzioni necessarie delle emissioni di ossidi di azoto. Le parti si adopereranno in particolare, mediante programmi nazionali di ricerca, nel quadro del piano di lavoro dell'organo esecutivo e mediante altri programmi di cooperazione intrapresi nel quadro della convenzione, per:

- a) identificare e quantificare gli effetti delle emissioni di ossidi di azoto sull'uomo, sulla vita vegetale e animale, sulle acque, sui suoli e sui materiali, tenendo conto dell'impatto che hanno su essi gli ossidi di azoto provenienti da fonti diverse dalle precipitazioni atmosferiche;
- b) determinare la ripartizione geografica delle zone sensibili;
- c) mettere a punto sistemi di misurazione e modelli compresi nonché metodi armonizzati per il calcolo delle emissioni, al fine di quantificare il trasporto a lunga distanza degli ossidi di azoto e degli inquinanti connessi;
- d) affinare i sistemi di valutazione dei risultati e del costo delle tecniche di lotta contro l'emissione di ossidi di azoto e repertoriare le innovazioni tecnologiche in materia; e
- e) mettere a punto, nel contesto di un'impostazione fondata sui carichi critici, metodi che permettano di integrare

i dati scientifici, tecnici ed economici al fine di determinare adeguate strategie di lotta.

Articolo 7

Programmi, politiche e strategie nazionali

Le parti instaurano quanto prima programmi, politiche e strategie nazionali di esecuzione degli obblighi derivanti dal presente protocollo atti a permettere di combattere e ridurre le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri.

Articolo 8

Scambio di informazioni e relazioni annuali

1. Le parti scambiano informazioni notificando all'organo esecutivo i programmi, le politiche e le strategie nazionali che essi adottano conformemente al precedente articolo 7 e notificando ogni anno al suddetto organo esecutivo i programmi realizzati e le modifiche apportate a detti programmi, politiche e strategie. Esse notificheranno in particolare:

- a) le emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto e la base sulla quale esse sono state calcolate;
- b) i progressi compiuti nell'applicazione di norme nazionali di emissione come previsto ai paragrafi 2, lettera a) e 2, lettera b) del precedente articolo 2 nonché le norme nazionali di emissione applicate o da applicare e le fonti e/o le categorie di fonti considerate;
- c) i progressi nell'adozione delle misure antinquinamento come previsto al paragrafo 2, lettera c) del precedente articolo 2, le fonti considerate e le misure adottate o da adottare;
- d) i progressi realizzati nella messa a disposizione del pubblico di carburante senza piombo;
- e) le misure adottate per facilitare lo scambio di tecnologie;
- f) i progressi realizzati nella determinazione dei carichi critici.

2. Queste informazioni verranno comunicate, per quanto possibile, attenendosi ad un sistema uniforme di presentazione delle relazioni.

Articolo 9

Calcoli

Utilizzando modelli appropriati, l'EMEP fornisce all'organo esecutivo, in tempo opportuno prima delle sue riunioni annuali, calcoli dei bilanci dell'azoto, dei flussi transfrontalieri e delle ricadute di ossidi di azoto nella zona geografica delle attività dell'EMEP. Nelle regioni al di fuori della zona di attività dell'EMEP, vengono utilizzati modelli adattati alle circostanze particolari delle parti della convenzione.

*Articolo 10***Allegato tecnico**

L'allegato tecnico al presente protocollo ha carattere di raccomandazione. Esso fa parte integrante del protocollo.

*Articolo 11***Emendamenti al protocollo**

1. Ciascuna parte può proporre emendamenti al presente protocollo.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al segretario esecutivo della Commissione il quale le comunica a tutte le parti. L'organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella sua riunione successiva annuale sempreché tali proposte siano state comunicate alle parti dal segretario esecutivo almeno novanta giorni prima.
3. Gli emendamenti al protocollo, salvo gli emendamenti al suo allegato tecnico, sono adottati mediante il consenso delle parti rappresentate in una riunione dell'organo esecutivo. Essi entrano in vigore, per le parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle parti abbiano depositato gli strumenti di accettazione di tali emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore per la parte che li ha accettati, dopo che i due terzi delle parti abbiano depositato gli strumenti di accettazione di tali emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti all'allegato tecnico sono adottati mediante consenso delle parti rappresentate in una riunione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale essi sono stati comunicati, conformemente al paragrafo 5 seguente.
5. Gli emendamenti di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 sono comunicati alle parti dal segretario esecutivo quanto prima possibile dopo la loro adozione.

*Articolo 12***Composizione delle controversie**

In caso di controversia tra due o più parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo, tali parti cercano una soluzione negoziata o ricorrono ad altri metodi per esse accettabili di composizione delle controversie.

*Articolo 13***Firma**

1. Il presente protocollo potrà essere firmato dal 1° al 4 novembre 1988 incluso, a Sofia, e successivamente presso

la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 5 maggio 1989, dagli Stati membri della Commissione, dagli Stati che hanno status consultivo presso la Commissione, conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e dalle organizzazioni d'integrazione economica e regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del presente protocollo sempreché tali Stati ed organizzazioni siano parti della convenzione.

2. Per le questioni di loro competenza, dette organizzazioni d'integrazione economica e sociale potranno, a proprio nome, esercitare diritti ed assumersi responsabilità che il presente protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno autorizzate ad esercitare individualmente detti diritti.

*Articolo 14***Ratifica, accettazione, approvazione e adesione**

1. Il presente protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
2. Il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 13 a decorrere dal 6 maggio 1989.
3. Gli Stati o le organizzazioni che aderiscono al presente protocollo dopo il 31 dicembre 1993 possono applicare i precedenti articoli 2 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o organizzazioni di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 13, che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello

strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

giorni dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario o ad una data ulteriore che sia specificata nella notifica di denuncia.

Articolo 16

Denuncia

Decorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo sarà entrato in vigore nei riguardi di una parte contraente, tale parte può denunciare il medesimo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto novanta

Articolo 17

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Sofia, il 31 ottobre 1988.

ALLEGATO TECNICO

1. Le informazioni relative ai risultati delle emissioni e ai costi si basano sulla documentazione ufficiale dell'organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari, in particolare sui documenti EB-AIR/WG.3/R. 8, R. 9 e R. 16, e ENV/WP.1/R. 86 e Corr. 1, riprodotti negli *Effets de la pollution atmosphérique transfrontière et la lutte antipollution* (1). Salvo indicazione contraria si ritiene che le tecniche enumerate siano comprovate e fondate sull'esperienza concreta (2).
2. Le informazioni che figurano nel presente allegato sono incomplete. Poiché l'esperienza relativa ai nuovi motori e ai nuovi impianti che impiegano tecniche con bassa produzione di emissioni e l'adattamento degli impianti esistenti si estendono costantemente, sarà necessario sviluppare e modificare l'allegato a intervalli regolari. L'allegato, il quale non può fornire un quadro esauriente delle opzioni tecnologiche, mira ad aiutare le parti contraenti nella ricerca di tecniche economicamente praticabili per l'applicazione degli obblighi assunti in base al protocollo.

I. TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI NO_x PROVENIENTI DA FONTI FISSE

3. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte fissa di emissioni antropiche di NO_x. Possono inoltre contribuire alle emissioni di NO_x talune operazioni diverse dalla combustione.
4. Le grandi categorie di fonti fisse di emissioni di NO_x sono:
 - a) gli impianti di combustione;
 - b) i forni industriali (per esempio fabbricazione del cemento);
 - c) i motori fissi (turbine a gas e motori a combustione interna);
 - d) le operazioni diverse dalla combustione (per esempio produzione di acido nitrico).
5. Le tecniche di riduzione delle emissioni di NO_x si basano su talune modifiche della combustione o dell'operazione e — in particolare per le grandi centrali termiche — sul trattamento del gas di combustione.
6. Per l'adattamento *a posteriori* degli impianti esistenti, il campo di applicazione delle tecniche anti-NO_x può essere limitato da effetti secondari negativi sul funzionamento o da altri limiti propri all'impianto. Di conseguenza, in caso di adattamento successivo, vengono fornite soltanto stime approssimative sui valori caratteristicamente realizzabili delle emissioni di NO_x. Per gli impianti nuovi gli effetti secondari negativi possono essere ridotti ad un minimo o esclusi grazie ad una progettazione adeguata.
7. In base ai dati di cui si dispone attualmente, il costo delle modifiche della combustione può essere ritenuto affidabile negli impianti nuovi. Invece, nel caso dell'adattamento a posteriori, come per esempio nelle grandi centrali termiche, tale costo può variare approssimativamente tra 8 e 25 franchi svizzeri per KW_{el} (nel 1985). In generale i costi di investimento per i sistemi di trattamento dei gas di combustione sono molto più elevati.
8. Per le fonti fisse i coefficienti di emissione sono espressi in milligrammi di NO₂ per metro cubo (mg/m³) normale (0 °C, 1 013 mb), peso secco.

Impianti di combustione

9. La categoria degli impianti di combustione riguarda la combustione di combustibili fossili in forni, in caldaie, apparecchi di riscaldamento indiretti ed altri impianti di combustione che forniscono un apporto di calore superiore a 10 MW, senza miscela dei gas di combustione con altri effluenti o materie trattate. Per gli impianti nuovi o esistenti si dispone delle seguenti tecniche di combustione, che possono essere utilizzate da sole o in combinazione:

(1) Studi sull'inquinamento atmosferico n. 4 (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero commerciale: F.87.II.E.36).

(2) È attualmente difficile fornire dati affidabili, in termini assoluti, sui costi delle tecniche antiemissione. È pertanto opportuno, per i costi indicati nel presente allegato, porre l'accento sulla relazione tra i costi delle diverse tecniche piuttosto che su quelli assoluti.

- a) bassa temperatura nella camera di combustione, compresa la combustione in letto fluido;
- b) funzionamento con debole eccesso di aria;
- c) installazione di bruciatori speciali anti-NO_x;
- d) riciclaggio dei gas di carneau nell'aria di combustione;
- e) combustione in più fasi/aggiunta di aria;
- f) ricombustione (deposizione a piani del combustibile)⁽¹⁾.

Le norme relative ai risultati che è possibile ottenere sono riassunte nella tabella 1.

Tabella 1

Norme relative a risultati NO_x (mg/m³), realizzabili mediante modifiche della combustione

	Tipo di impianto (a)	Livello di riferimento (senza misura anti-NO _x)	Adattamento a posteriori di impianti esistenti (b)		Nuovo impianto	O ₂ (%)	
			Intervallo	Valore caratteristico			
Combustibili solidi	da 10 MW (c) a 300 MW	Combustione su griglia	300-1 000	—	600	400	7
		Combustione in letto fluido					
		i) fisso ii) circolante	300-600 150-300	— —	— —	400 200	7 7
		Combustione di carbone polverizzato					
		i) suola secca ii) suola umida	700-1 700 1 000-2 300	600-1 100 1 000-1 400	800 —	< 600 < 1 000	6 6
> 300 MW	Combustione di carbone polverizzato						
	i) suola secca ii) suola umida	700-1 700 1 000-2 300	600-1 100 1 000-1 400	— —	< 600 < 1 000	6 6	
Combustibili liquidi	da 10 MW (c) a 300 MW	Combustione di carburante distillato	—	—	300	—	3
		Combustione di carburante residuo	500-1 400	200-400	400	—	3
	> 300 MW	Combustione di carburante residuo	500-1 400	200-400	—	—	3
Combustibili gassosi	da 10 MW (c) a 300 MW		150-1 000	100-300	—	< 300	3
	> 300 MW		250-1 400	100-300	—	< 300	3

(a) Le capacità designano l'apporto di calore in MW (termiche) per combustibile (potere calorico interno).

(b) Tenuto conto dei limiti propri agli impianti e delle notevoli incertezze per quanto concerne i risultati dell'adattamento a posteriori degli impianti esistenti è possibile dare solo valori approssimativi.

(c) Per gli impianti di piccole dimensioni (10 MW-100 MW), tutti i dati forniti comportano un grado più elevato di incertezza.

10. Il trattamento del gas di carneau mediante riduzione catalitica selettiva (RCS) è una misura supplementare per la riduzione delle emissioni di NO_x il cui rendimento raggiunge l'80 % e oltre. Nella regione della CEE si dispone di una notevole esperienza circa il funzionamento di impianti nuovi o adattati successivamente, in particolare per le centrali termiche di oltre 300 MW (termiche). Se si aggiungono a ciò modifiche della combustione si possono facilmente realizzare valori di emissione di 200 mg/m³ (combustibili solidi, 6 % di O₂) e di 150 mg/m³ (combustibili liquidi, 3 % di O₂).

11. La riduzione non catalitica selettiva (RNCS), una tecnica di trattamento dei gas di carneau che permette di ottenere una riduzione dal 20 al 60 % degli NO_x, è una tecnica meno costosa che trova applicazioni particolari (per esempio forni di raffineria e combustione di gas sotto carico minimo).

⁽¹⁾ L'esperienza di impiego di questa tecnica di combustione è limitata.

Motori fissi: turbine a gas e motori a combustione interna

12. Si possono diminuire le emissioni di NO_x delle turbine a gas fisse sia modificando la combustione (via secca) sia mediante iniezione di acqua/vapore (via unica). Questi due tipi di interventi sono ben sperimentati. Si possono così ottenere valori di emissione di 150 mg/m^3 (gas, 15 % di O_2) e di 300 mg/m^3 (carburante, 15 % di O_2). L'adattamento a posteriori è possibile.
13. Si possono diminuire le emissioni di NO_x dei motori fissi a combustione interna ad accensione mediante scintilla sia modificando la combustione (per esempio miscela povera e riciclaggio dei gas di scarico) sia trattando i gas di scarico (convertitore catalitico a tre vie ad anello chiuso RCS). La possibilità tecnica ed economica di applicare questi diversi procedimenti dipende dalla dimensione del motore, dal tipo di motore (due tempi, quattro tempi) e dal modo di funzionamento del motore (carico costante variabile). Il sistema a miscela povera permette di ottenere valori di emissione di NO_x di 800 mg/m^3 (5 % di O_2), il processo RCS riduce le emissioni di NO_x molto al di sotto di 400 mg/m^3 (5 % di O_2) e il convertitore catalitico a tre vie permette addirittura di scendere al di sotto di 200 mg/m^3 (5 % di O_2).

Forni industriali — Calcinazione del cemento

14. Il procedimento di precalcinazione è in corso di studio nella regione della Commissione quale tecnica possibile per ridurre le concentrazioni di NO_x nei gas di carneau dei forni nuovi o esistenti, utilizzati per la calcinazione del cemento, a circa 300 mg/m^3 (10 % di O_2).

Operazioni diverse dalla combustione — Produzione di acido nitrico

15. La produzione di acido nitrico con assorbimento ad alta pressione (>8 bar) permette di mantenere al di sotto di 400 mg/m^3 le concentrazioni di NO_x negli effluenti non diluiti. Lo stesso risultato può essere ottenuto mediante assorbimento sotto pressione media, associata ad un procedimento di RCS o a qualsiasi altro procedimento di riduzione degli NO_x di efficacia comparabile. L'adattamento a posteriori è possibile.

II. TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI NO_2 PROVENIENTI DA VEICOLI A MOTORE

16. I veicoli a motore oggetto del presente allegato sono quelli che servono ai trasporti stradali, cioè: le automobili private, i veicoli utilitari pesanti e leggeri a benzina o a carburante diesel. Quando è opportuno si fa riferimento alle categorie di veicoli (M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 , N_3) definite nel regolamento (CEE) n. 13 adottato in applicazione dell'accordo del 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione delle attrezzature e parti di veicoli a motore.
17. I trasporti stradali sono una fonte importante di emissioni antropiche di NO_x in molti paesi della Commissione: essi contribuiscono per il 40-80 % al totale delle emissioni nazionali. Globalmente i veicoli a benzina contribuiscono ai due terzi del totale delle emissioni di NO_x provocate dai trasporti stradali.
18. Le tecniche cui si dispone per lottare contro gli ossidi di azoto provenienti dai veicoli a motore sono riassunte nelle tabelle 3 e 6. Per comodità si raggruppano le tecniche in funzione delle norme di emissione nazionali e internazionali esistenti o proposte, le quali differiscono per il grado di severità delle loro disposizioni. Poiché i cicli di prova regolamentari attualmente praticati corrispondono solo a percorsi in zona urbana, le stime relative alle emissioni di NO_x di seguito riportate tengono conto della circolazione a velocità più elevate quando le emissioni di NO_x rischiano di essere particolarmente importanti.
19. I costi di produzione supplementari indicati alle tabelle 3 e 6 per le diverse tecniche sono valutazioni del costo di fabbricazione e non dei prezzi al dettaglio.
20. È importante controllare la conformità allo stadio della produzione e anche a seconda dei risultati del veicolo in corso di utilizzazione per assicurarsi che il potenziale di riduzione previsto dalle norme di emissione sia effettivamente raggiunto.
21. Le tecniche che comportano l'utilizzazione di catalizzatori o che si fondano su essa implicano l'uso del carburante senza piombo. La libera circolazione dei veicoli muniti di catalizzatore è subordinata alla possibilità di procurarsi dovunque il carburante senza piombo.

Autovetture private a benzina e a carburante diesel (M_1)

22. La tabella 2 riassume quattro norme di emissione. Tali norme sono utilizzate nella tabella 3 per raggruppare le diverse tecniche di motore applicabili ai veicoli a benzina in funzione del loro potenziale di riduzione delle emissioni di NO_x . *

Tabella 2

Definizione delle norme di emissione

Norma	Limiti	Osservazioni
A. ECE R. 15-04	HC + NO _x : 19-28 g/prova	Norma CEE attuale [regolamento (CEE) n. 15 compresa la serie di modifiche 04, adottate in conformità dell'accordo del 1958 di cui al paragrafo 16 precedente], parimenti adottata dalla Comunità economica europea (direttiva 83/351/CEE). Ciclo di prova su percorso urbano ECE R. 15. Il limite di emissione varia con la massa del veicolo.
B. «Lussemburgo 1985»	HC + NO ₂ : 1,4-2,0 l: 8 g/prova Questa norma si applica solo a questo gruppo di motori (< 1,4 l: 15,0 g/prova; >2,0 l: 6,5 g/prova)	Queste norme saranno introdotte durante il periodo 1988-1993 nella Comunità economica europea secondo la discussione svoltasi nella riunione del Consiglio dei ministri della Comunità a Lussemburgo nel 1985 e la decisione finale adottata nel dicembre 1987. Si applica il ciclo di prova su un percorso urbano ECE R. 15. La norma per i motori > 2 l equivale generalmente alla norma US 1983. La norma per i motori < 1,4 l è provvisoria. La norma definitiva deve essere ancora elaborata. La norma per i motori da 1,4 a 2,0 si applica a tutte le automobili a motore diesel > 1,4 l.
C. «Stoccolma 1985»	NO _x : 0,62 g/km NO _x : 0,76 g/km	Norma per la legislazione nazionale in base al «documento quadro» elaborato dopo la riunione dei ministri dell'ambiente di otto paesi a Stoccolma, nel 1985. Corrisponde alle norme US 1987 con le procedure di prova seguenti: US Federal Test Procedure (1975). Highway fuel economy test procedure.
D. «California 1989»	NO _x : 0,25 g/km	Questa norma sarà introdotta nello Stato di California (Stati Uniti d'America) con i modelli 1989. US Federal Test Procedure.

Tabella 3

Tecniche applicabili ai motori a benzina, risultati di emissione, costi e consumo di carburante in corrispondenza delle norme di emissione

Norma	Tecnica	Riduzione composita (a) degli NO _x (%)	Costi supplementari di produzione (b) (franchi svizzeri 1986)	Indice di consumo di carburante (a)
A.	Riferimento (motore classico attuale ad accensione con scintilla con carburatore)	— (c)	—	100
B.	a) Iniezione di carburante + RGE + aria secondaria (d) b) Catalizzatore a tre vie ad anello aperto (+ RGE) c) Motore a miscela povera con catalizzatore di ossidazione (+ RGE) (e)	25 55 60	200 150 200-600	105 103 90
C.	Catalizzatore a tre vie ad anello chiuso	90	300-600	95
D.	Catalizzatore a tre vie ad anello chiuso (+ RGE)	92	350-650	98

(a) Le stime relative alla riduzione composita di NO_x e l'indice di consumo di carburante si riferiscono ad una autovettura europea di peso medio che funzioni in condizioni medie di guida in Europa.

(b) I costi supplementari di produzione potrebbero essere espressi più praticamente in percentuale del costo totale del veicolo. Tuttavia, poiché le stime di costo sono destinate soprattutto al raffronto in termini relativi, è stata adottata la formulazione dei documenti originali.

(c) Coefficiente d'emissione composita di NO_x = 2,6 g/km.

(d) RGE: Riciclaggio dei gas di scappamento.

(e) Unicamente in base ai dati relativi a motori sperimentali. Non si producono praticamente veicoli a motore a miscela povera.

23. Le norme di emissione A, B, C e D comprendono limiti di emissione non soltanto per gli NO_x ma anche per gli idrocarburi (HC) e per il monossido di carbonio (CO). Le riduzioni di emissione stimate per queste sostanze inquinanti, rispetto al riferimento ECE R. 15-04, figurano nella tabella 4.

Tabella 4

Stima delle riduzioni delle emissioni di HC e di CO relative ad autovetture private a benzina a seconda delle diverse tecniche

Norma	Riduzione di HC (%)	Riduzione di CO (%)
B.	a) 30-40	50
	b) 50-60	40-50
	c) 70-90	70-90
C.	90	90
D.	90	90

24. Le autovetture diesel attuali possono soddisfare ai requisiti di emissione di NO_x fissati dalle norme A, B e C. I requisiti rigorosi relativi alle emissioni di particelle nonché i limiti rigorosi per gli NO_x della norma D implicano che le autovetture private diesel vengano ulteriormente perfezionate, il che implica probabilmente il controllo elettronico della pompa di alimentazione, sistemi perfezionati di iniezione del carburante, il riciclaggio dei gas di scappamento e filtri per le particelle. Al momento attuale esistono solo veicoli sperimentali vedi anche la tabella 6, nota (a).

Altri veicoli utilitari leggeri (N_1)

25. Sono applicabili i metodi di lotta relativi alle autovetture private, ma i seguenti fattori possono essere diversi: riduzione degli NO_x , costi e tempi di inizio della produzione commerciale.

Veicoli pesanti a benzina (M_2, M_3, N_2, N_3)

26. Questo genere di veicoli ha un'importanza trascurabile in Europa occidentale e perde di importanza in Europa orientale. I livelli di emissione degli NO_x US-1990 e US-1991 (vedi tabella 5), potrebbero essere raggiunti, con un costo limitato, senza che ciò implichi progressi tecnici di rilievo.

Veicoli diesel pesanti (M_2, M_3, N_2, N_3)

27. Tre norme di emissione sono riassunte nella tabella 5. Esse figurano anche nella tabella 6 per raggruppare le tecniche-motore applicabili ai veicoli diesel pesanti in funzione del potenziale di riduzione di NO_x . Data la tendenza a sostituire i motori ad aspirazione naturale con i motori a turbocompressore la configurazione di riferimento del motore si sta modificando. Questa tendenza ha incidenze sui valori migliorati del consumo di riferimento di carburante. Non viene data qui, pertanto, una stima comparativa del consumo.

Tabella 5

Definizione delle norme di emissione

Norma	Limiti NO _x (g/kWh)	Osservazioni
I. ECE R. 49	18	Prova a 13 modi
II. US-1990	8,0	Prova in condizioni transitorie
III. US-1991	6,7	Prova in condizioni transitorie

Tabella 6

Motori diesel pesanti: tecniche, risultati di emissione e costi corrispondenti al livello di emissione delle norme (a)

Norma	Tecnica	Riduzione stimata di NO _x (%)	Costo supplementare di produzione (dollari USA — 1984)
I.	Motore diesel classico attuale a iniezione diretta	—	—
II. (b)	Turbocompressore + raffreddamento intermedio + sfalsamento della iniezione (modifica della camera di combustione e dei condotti) (i motori a aspirazione naturale non potranno probabilmente soddisfare a questa norma)	40	115 dollari USA (di cui 69 dollari USA imputabili alla norma NO _x) (c)
III. (b)	Perfezionamento delle tecniche enumerate al punto II e messa in fase dell'iniezione variabile e utilizzazione di sistemi elettronici	50	404 dollari USA (di cui 68 dollari USA imputabili alla norma NO _x) (c)

(a) Una alterazione della qualità del carburante diesel avrebbe un'influenza sfavorevole sull'emissione e potrebbe influire sul consumo di carburante per i veicoli utilitari sia pesanti che leggeri.

(b) Permane necessaria la verifica su larga scala della disponibilità dei nuovi componenti.

(c) La differenza è dovuta alla lotta contro le emissioni di particelle e ad altre considerazioni.